

STATUTO

**MA.RI.CO. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTELIBRETTI RM VIA SALARIA
KM31,200

Numero REA: RM - 1012248

Codice fiscale: 07132461000

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio N. **26445**

Raccolta N. **15834**

STATUTO

Della : '**MA.RI.CO. Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.**'

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società cooperativa denominata

'MA.RI.CO. Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.'

Articolo 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede sociale nel comune di **Montelibretti (RM)**.

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale, purché nell'ambito del Comune sopraindicato.

Ai soci compete deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo ai soci di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio, che deve essere tempestivamente annotato dagli amministratori nel libro soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa sociale conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro ed il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, il coordinamento della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e dello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b e art. 4 della legge n. 381/91, con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap psichici e/o fisici.

La cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità e dei ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

A tal fine la società cooperativa, retta dai principi cooperativi e mutualistici, senza finalità di lucro e/o speculative, si propone di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero dal mercato, nonché di consentire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i soci, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerta dal libero mercato, perseguendo le finalità di cui all'art. 1 della legge 8/11/1991, n. 381.

In particolare la cooperativa si propone di esercitare, anche con la prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da essi conferito, le seguenti attività tra loro funzionalmente collegate:

- lettera a) dell'art. 1 legge 381/91:

1) cura ed assistenza del soggetto svantaggiato al fine di permettere un suo valido inserimento nel contesto sociale anche attraverso l'attività lavorativa da lui prestata nell'ambito della cooperativa e predisposizione anche di un servizio di appoggio alle famiglie dei medesimi;

2) attuazione di un servizio di attività psico-pedagogico e sociale;

3) istituzione e gestione, in uno spirito più vasto di solidarietà, di iniziative atte ad organizzare e gestire realtà di servizio integrate e realtà di vita quali collettività, gruppi famiglia, comunità alloggio, comunità agricole, centri diurni, centri sociali e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

4) promozione di iniziative divulgative, quali ricerche, dibattiti, studi per favorire la conoscenza e la solidale partecipazione della base sociale ai problemi dell'emarginazione;

5) gestione e/o contribuzione con opportune convenzioni o gare di appalto a quelle iniziative e attività di Istituti, Enti pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della cooperativa medesima;

- lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 – svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicap psichici e/o fisici (art. 4 legge cit.) come:

- 6) riciclaggio e trattamento dei materiali usati e di produzione tessile, di assumere lavori di manovalanza e appalti per lavori, servizi, trasporti, pulizia e nettezza urbana;
- 7) assunzione di appalti in qualunque forma per la lavorazione industriale e artigianale dei materiali tessili e per la riparazione e trattamento dei prodotti del cuoio e della pelle, nonché per la fornitura di prodotti derivanti dal riciclaggio degli abiti e degli accessori;
- 8) esercizio, in conto proprio ed in conto terzi, sia in Italia che all'Estero, di raccolta, trasporto, stoccaggio, deposito temporaneo, cernita, trattamento e riutilizzo di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, anche se tossici o nocivi, recuperabili e non, come definiti dalla normativa vigente, e qualunque sia lo stato fisico;
- 9) commercio di rifiuti, di materiali di recupero in genere e di materie prime secondarie;
- 10) bonifica di siti contaminati in genere;
- 11) servizi di pulizia di aree pubbliche e private, di stabilimenti, edifici pubblici e privati;
- 12) autotrasporto di rifiuti o cose in conto proprio ed in conto terzi, sia in Italia che all'Estero;
- 13) produzione, formulazione, fornitura e commercializzazione di fertilizzanti, ammendanti e compost, anche se derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti;
- 14) riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia di rifiuti, rifiuti recuperabili, residui e materiali in genere;
- 15) raccolta, trasporto e deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
- 16) produzione, formulazione e compravendita di prodotti chimici, sostanze e/o preparati, anche se derivati dal trattamento di rifiuti, utilizzati come materie prime nelle attività industriali, artigianali e di servizi;
- 17) costruzione, gestione e conduzione, anche per conto di terzi, di impianti per l'esercizio delle attività sopra elencate, compresi gli impianti di depurazione delle acque, potabili e reflue, e dei liquidi in genere;
- 18) facchinaggio in generale e gestione magazzini propri e di terzi, montaggio e smontaggio di mobili e arredi, trasporto e trasloco in genere e tutte le operazioni annesse, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o attrezzature, per conto di privati, enti pubblici e privati, società ed imprese;
- 19) raccolta, cernita, trasformazione e commercio di rottami ferrosi, carta, cartoni, libri usati, oggettistica, tempo libero, fai da te, bricolage, pezzame e materiali affini, vestiario usato, nuovo e abbigliamento intimo;
- 20) recupero dei mobili usati, restauro e commercio dei medesimi;
- 21) lavorazione artigianale attivando così varie sezioni di attività artigianale che possono assumere precise e distinte caratterizzazioni e sue organizzazioni commerciali;
- 22) prestazioni di servizi in genere per conto di terzi, noleggio di automezzi, carrelli elevatori, macchine operatrici o di qualsiasi altro macchinario o attrezzatura;
- 23) gli acquisti di prodotti o merci in nome e per conto proprio di prodotti di consumo del settore non alimentare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona come saponi, detersivi, prodotti monouso, articoli casalinghi, utensileria, mobili e arredamenti per la casa e per l'ufficio, prodotti elettronici ed elettromeccanici, articoli in plastica e gomma, cancelleria e cartoleria, articoli e prodotti per le piante e per gli animali, articoli di vestiario, prodotti per l'edilizia, articoli tecnici per l'industria e l'artigianato, prodotti parafarmaceutici, bigiotteria e chincaglieria e la rivendita degli stessi ad altre imprese o commercianti - all'ingrosso o al dettaglio - ad altri utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande e/o e la rivendita degli stessi al dettaglio su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale. Il tutto in conto proprio e/o per conto terzi, anche in qualità di concessionario, commissario, agente con o senza deposito.
- 24) il commercio elettronico, a distanza, e-commerce di prodotti alimentari e non alimentari" e la fornitura di servizi ad esso connessi;
- 25) acquistare, vendere, permutare terreni e fabbricati, costruire o fare costruire qualunque immobile, sia civile che destinato all'attività commerciale o industriale; prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e dotarlo di impianti per l'uso cui la società cooperativa deve destinarlo; concedere in locazione o in sub-locazione qualunque immobile o parte di esso, di proprietà o di proprietà di terzi. Prendere in affitto aziende di commercio o di produzione di beni e servizi.

La società cooperativa, inoltre, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, potrà:

- svolgere attività di formazione, per i diversi lavori, così come può svolgere tutta una serie di attività per un approfondimento di valori e per creare una base sociale sempre più vasta di solidarietà e di partecipazione;
- svolgere ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale;
- richiedere, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali e Locali, nonché, in generale, da ogni altro ente o persona;

- stipulare convenzioni con gli Enti pubblici per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone definite svantaggiate a norma dell'art.4 della Legge 08/11/1991 n. 381;
 - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - assumere interessenze e partecipazioni, purché non in modo prevalente, sotto qualsiasi forma in imprese, consorzi e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
 - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.
- E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- La cooperativa può svolgere la propria attività anche con le prestazioni di terzi.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci operatori lavoratori, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
- Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Articolo 5 - Requisiti della mutualità prevalente

La cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta al rispetto dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2514 c.c., ossia:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è di almeno tre. Essi devono essere persone fisiche. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci della cooperativa sociale le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci operatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.
- b) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà (che non potranno mai superare la metà del numero complessivo dei soci art.2 legge n°381).
- c) Soci sovventori, come previsto dalla Legge 31 gennaio 1992 n°59 art. 4.
- d) Soci denominati svantaggiati con annessa documentazione di cui in appresso; detti soci sono a tutti gli effetti soci operatori differenziandosi esclusivamente per la loro particolare condizione soggettiva di soggetti svantaggiati. Tutti i richiami del presente statuto ai soci operatori sono riferiti direttamente anche ai soci denominati svantaggiati.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che:

- esercitano mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e chiunque condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione;

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa.

Il numero dei soci lavoratori svantaggiati può essere superiore, ma non inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 comma 2 legge n. 381/1991 e successive modifiche, pertanto, se per recesso, esclusione, decadenza o morte, la quota dei soci lavoratori svantaggiati divenga inferiore al minimo di legge, la cooperativa sociale, entro un periodo non superiore ai sei mesi, potrà ripristinare tale minimo o in difetto decadrà la denominazione di Cooperativa integrata e sociale.

Per ogni socio lavoratore svantaggiato si dovrà documentare lo svantaggio e ai documenti verrà applicata la legge vigente sulla privacy.

Articolo 6-bis – Soci speciali ai sensi dell'art. 2527, comma 3°, c.c.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

I diritti e gli obblighi dei soci speciali sono disciplinati dal regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6, l. 142/2001.

Articolo 7 - Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a 30 euro complessivi, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato a norma dell'art. 2528 c.c., il numero di quote che si propone di sottoscrivere;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) per l'iscrizione dei soci definiti svantaggiati di cui all'art. 6 sarà obbligatoria una documentazione e l'applicazione della tutela alla privacy.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c..

Articolo 8 - Versamento quota socio

Il socio deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio non adempia all'adempimento dei versamenti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Articolo 9 - Doveri del socio

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché

- delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento delle quote sottoscritte, e dell'eventuale soprapprezzo;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento sociale;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- La previsione di cui al punto c) si applica esclusivamente ai soci cooperatori.

Articolo 10 - Divieti

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote del socio cooperatore

Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Articolo 12 - Cessazione da socio

I soci cessano di far parte della Società per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Articolo 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle sue aspettative economico-professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.
- d) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha pari effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, 1° comma c.c.

Articolo 14 - Decadenza del socio

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti:

- dei soci interdetti o inabilitati o falliti;
- dei soci nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.
- dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro

subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 15 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

3. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;
4. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;
5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

6. Quando nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Articolo 16 - Liquidazione della quota del socio

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c.

Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Articolo 17 - Rimborso della quota agli eredi del socio

In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'eventualità concessa dal secondo comma dell'articolo stesso, qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla Società.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 18 - Trattamento dei soci cooperatori

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito Regolamento interno.

Il Regolamento di cui al comma precedente è redatto e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci sovventori.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il Regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione

di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al 1° comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Articolo 19 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, nonché l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- b) la nomina degli amministratori, del presidente, del vice-presidente e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) "determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci";
- g) "delibera l'eventuale stato di crisi aziendale";
- k) "approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001";
- l) "delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione".

Nelle decisioni di cui alle lettere e) i soci daranno direttamente mandato per la loro esecuzione ad un amministratore individuando, se del caso, eventuali limiti alla delega.

Con riferimento alle materie riservate alla competenza dei soci nonché in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 20.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 20 - Decisioni dei soci: metodo assembleare

- a) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno.

Gli amministratori devono, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti

soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci: nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Sarà cura ed onere di chi ha convocato l'Assemblea controllare l'avvenuta ricezione della convocazione da parte dei Soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potrà inoltre essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

b) Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

c) Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

d) Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

e) Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

f) Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

g) Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato a parte, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma della precedente lettera d).

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

h) Audio/video - Assemblea

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 21 - Decisioni dei soci: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'articolo 19 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'articolo 20.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. La proposta dovrà essere redatta mediante apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto

della decisione.

I soci hanno dieci giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni sette e non superiore a giorni quindici. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La decisione si perfeziona quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato il proprio voto in merito alla decisione proposta. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i dieci giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione si perfeziona quando almeno la maggioranza prescritta per le materie oggetto di decisione abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso sul testo proposto.

Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati a tutti i soci e ai sindaci, se nominati, indicando i soci favorevoli e il capitale da essi rappresentato nonché la data in cui si è formata la decisione.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese, con le stesse percentuali previste per le delibere prese in forma assembleare di cui all'art. 20.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Amministrazione

La durata in carica dell'organo amministrativo è stabilita con decisione dei soci al momento della nomina.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- c) sono rieleggibili.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare anche un solo amministratore, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 23 - Consiglio di amministrazione: metodo misto

In caso di richiesta di un amministratore o in caso di decisioni che riguardano atti di straordinaria amministrazione nonché in tutti i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale e dare mandato alla realizzazione dell'operazione al Presidente o ad un Amministratore.

Sono considerati atti di straordinaria amministrazione, salvo diversa delibera assembleare all'atto di nomina degli amministratori:

- la costituzione di società;
- la compravendita e l'affitto di aziende o rami d'aziende;
- la compravendita di partecipazioni sociali.

Tutti gli amministratori hanno il potere di compiere con firma disgiunta gli atti di ordinaria amministrazione, salvo quelli per i quali la legge espressamente demanda la decisione all'organo collegiale.

a) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, se non vi hanno provveduto i soci, il Presidente ed un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

b) Riunioni

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o un amministratore lo giudichi necessario oppure da almeno due sindaci ove nominati.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati; in quest'ultimo caso occorre raccogliere dichiarazione scritta dei soggetti assenti in cui essi attestino di essere stati informati. Delle risultanze dell'adunanza dovrà essere data opportuna comunicazione agli assenti.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

c) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

d) Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al consiglio.

Articolo 24 - Consiglio di amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni otto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione

espressa. La decisione si perfeziona quando tutti gli amministratori siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato il proprio voto in merito alla decisione proposta. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori in carica. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli o contrari;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i sindaci e al revisore, se nominati, presso il domicilio risultante dai libri sociali.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 26 - Rappresentanza della società

Qualunque sia il sistema di amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza generale della società.

La rappresentanza della società spetterà inoltre, nell'ambito dei poteri attribuiti, a ciascun amministratore nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare istitori e direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. In tal caso, la rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

In ogni caso, con l'accettazione della carica, l'Amministratore rinuncia all'erogazione del compenso annuo e dell'indennità di fine mandato ed eserciterà le sue funzioni gratuitamente, qualora i soci non decidano diversamente.

In caso di nomina dei consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci. Vale anche per essi il principio della gratuità della carica, ove non deciso diversamente dai soci.

Articolo 28 Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione

quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Articolo 29 - Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 30 - Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente articolo 19, possono nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo 31;

- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo 31;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 c.c. o qualora altre disposizioni di legge lo dovessero prevedere. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo 31.

Articolo 31 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2397 e ss. c.c.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.

Nel caso di conferimenti eseguiti con beni diversi dal denaro, è tenuto ad eseguire il controllo della stima, entro centottanta giorni dall'iscrizione della società o della delibera di aumento del capitale sociale, dando tempestiva comunicazione all'organo amministrativo del fatto che il loro valore si sia ridotto rispetto a quello per cui il conferimento è stato eseguito.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio medesimo dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'articolo 2409 c.c.

Articolo 32 - Revisore

Qualora sia obbligatoria la nomina del Revisore, il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione ovvero da un revisore iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo per l'esercizio del controllo contabile è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 33 - Esercizio sociale e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2364 c.c. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, ovvero nella

nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 34 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da:
 - un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
 - un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna detenute dai soci sovventori;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-ter le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Per quanto disposto dall'art. 2454-quater, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 35 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite ovvero in conto capitale. Salvo diversa previsione della decisione relativa a detti versamenti, essi dovranno essere eseguiti proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascun socio detenuta. Analogamente i soci potranno eseguire finanziamenti infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

I finanziamenti con diritto alla restituzione di quanto versato possono essere effettuati a favore della società, anche in proporzione diversa dalle partecipazioni al capitale sociale, esclusivamente nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Articolo 36 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito un ristorno, in base ai risultati economici dell'esercizio, nei modi e termini previsti dall'art. 2545-sexies c.c. ed in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazione delle retribuzioni;
- b) aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 37 - Destinazione dell'utile di esercizio

Qualora dal bilancio di esercizio risultino, dopo il calcolo di eventuali ristorni, residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera a) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;

2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso i limiti di cui all'art. 2514, lettera a) c.c.;

3. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Articolo 39 - Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

a. al rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa;

b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 40 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 41 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 42 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: MARNINI Ugo

F.to: Fernando MISITI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento ai sensi
dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro
Imprese